

**PROTOCOLLO DI INTESA  
PER IL RAGGIUNGIMENTO DI STANDARD D'ECCELLENZA NELLA GESTIONE AMMINISTRATIVA E  
NELL'EROGAZIONE DI SERVIZI AGLI ISCRITTI**

**TRA**

L'Ordine degli Psicologi dell'**Emilia-Romagna**, con sede in Bologna, Strada Maggiore 24 rappresentato dal dott. **Gabriele Raimondi** in qualità di Presidente e rappresentante legale dell'Ente;

L'Ordine degli Psicologi del ....

L'Ordine degli Psicologi della ....

Da qui in poi denominati "**ORDINI**"

L'**Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per gli Psicologi**, con sede in Roma, Via Andrea Cesalpino, 1, rappresentato dal dott. Felice Damiano Torricelli, in qualità di Presidente e rappresentante legale dell'Ente, di seguito denominato "**ENPAP**";

da qui in poi denominati "**Parti**"

**PREMESSO**

-l'art. 3, comma, 1 del Codice Deontologico degli Psicologi Italiani impone a carico di ciascuno psicologo il dovere di accrescere le conoscenze sul comportamento umano ed utilizzarle per promuovere il benessere psicologico dell'individuo, del gruppo e della comunità;

- il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 reca il "Codice in materia di protezione dei dati personali" (di seguito "Codice");

- il Regolamento (UE) del parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 disciplina la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché la libera circolazione di tali dati e abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati, di seguito "Regolamento Europeo");

-con il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, sono state emanate le disposizioni di adeguamento del quadro normativo nazionale alle disposizioni di cui al citato Regolamento Europeo;

- che L'ENPAP è una fondazione di diritto privato che ai sensi del decreto legislativo n. 103/96 si occupa della previdenza obbligatoria degli Psicologi che esercitano la propria attività in forma di libera professione, nonché di erogare ai propri iscritti le forme di assistenza definite dagli Organi nel rispetto della legge. Al fine di garantire il miglior risultato previdenziale e assistenziale l'ENPAP ha interesse allo sviluppo della professione di Psicologo, al rapido inserimento dei giovani professionisti nel mercato occupazionale, alla massima continuità occupazionale per tutti i suoi iscritti e a conoscere sempre meglio le caratteristiche demografiche, economiche e professionali degli psicologi e le loro evoluzioni;

- che gli ORDINI sono enti pubblici non economici, istituiti ai sensi della Legge 18 febbraio 1989 n. 56, ha come suo specifico compito la tutela della professione psicologica promuovendone lo sviluppo nel territorio regionale e la collaborazione con altre istituzioni e la cui attività è volta anche a garantire in osservanza all'articolo 97 della Costituzione “[...] *il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione* [...]”;

#### **CONSIDERATO CHE**

- sono intercorsi contatti fra l'ENPAP e gli ORDINI al fine di sviluppare una collaborazione istituzionale sempre più solida e costante nelle aree di comune interesse;
- i soggetti su indicati hanno un reciproco interesse ad addivenire ad una collaborazione strutturale, finalizzata al raggiungimento di obiettivi comuni ed alla promozione delle proprie attività nei rispettivi campi di azione;
- le Parti operano nell'interesse dei propri iscritti, nonché della società civile, tenuto conto anche di quanto previsto dall'art. 3 del Codice deontologico degli Psicologi Italiani, approvato dal Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi, ai sensi del quale lo psicologo considera suo dovere utilizzare le conoscenze sul comportamento umano *“per promuovere il benessere psicologico dell'individuo, del gruppo e della comunità”*;
- le Parti, per quanto consentito dalle norme, dalle prerogative statutarie e dalle rispettive caratteristiche, hanno interesse ad adottare e uniformare processi e procedure nel rispetto dei principi di buona amministrazione, efficacia ed economicità e assicurando livelli di eccellenza nella gestione amministrativa e nell'erogazione dei servizi;
- fra le aree di comune interesse figurano il sostegno alla professione attraverso servizi di utilità, eventi o percorsi formativi per la comunità professionale e azioni finalizzate ad una più puntuale conoscenza delle attività svolte dagli psicologi italiani ed in particolare dai liberi professionisti iscritti all'Enpap e all'Albo Unico gestito dai singoli Ordini di cui in premessa, a scopo di studio e di sviluppo di servizi sempre più adeguati alle reali esigenze della comunità professionale;
- la costituenda collaborazione potrà rivelarsi idonea ad impostare, anche in condivisione diretta tra i diversi ORDINI aderenti al presente protocollo di intesa, iniziative quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- 1) Condivisione di best practice al fine di migliorare e ottimizzare la gestione amministrativa e l'erogazione dei servizi con l'obiettivo di raggiungere livelli di eccellenza;
- 2) Condivisione e scambio di risorse utili ad offrire servizi in favore degli iscritti (ad es. percorsi e materiali formativi condivisi, predisposizione di documenti e materiali per la professione, ecc.);
- 3) Pubblicazioni di documenti o comunicati a firma congiunta da parte dei Presidenti;
- 4) Organizzazione di eventi, convegni, Gruppi di Lavoro, Gruppi di Progetto e tavoli di lavoro;

5) Piani di comunicazione e marketing per meglio promuovere la professione di psicologo presso la società civile;

6) Analisi demografiche, statistiche, attuariali ed economiche per il miglioramento della conoscenza effettiva delle caratteristiche della popolazione degli psicologi nell'ottica di disporre di informazioni utili ad una migliore definizione dei percorsi formativi e di aggiornamento professionale meglio correlati con il mercato del lavoro, ad offrire servizi ai propri maggiormente aderenti alle loro specifiche esigenze e a poter meglio rappresentare la condizione di categoria nei rapporti con le altre istituzioni e con la società civile.

- anche solo due o più Parti potranno porre in essere le iniziative in attuazione del presente protocollo senza necessità di coinvolgimento di tutti soggetti stipulanti;

- tra gli obiettivi comuni perseguiti vi è quello di sensibilizzare gli psicologi sull'importanza degli aspetti previdenziali e assistenziali durante tutta la loro carriera professionale;

- le Parti daranno ampia diffusione al protocollo anche mediante la sua pubblicazione sui rispettivi siti web istituzionali;

### **TUTTO CIO' PREMESSO**

### **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

#### **ART. 1**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente intesa e ne definiscono le finalità generali.

#### **ART. 2**

Con il presente protocollo le Parti si impegnano a collaborare al fine di perseguire gli obiettivi generali, attraverso l'individuazione di azioni specifiche, progetti, servizi, eventi e quant'altro potrà essere ritenuto utile per l'attuazione del presente protocollo di intesa.

#### **ART. 3**

Le Parti istituiranno un Comitato di Coordinamento composto dai Presidenti degli Enti stipulanti con funzioni tecnico-operative per l'attuazione del presente protocollo.

Il Comitato, che si riunirà almeno trimestralmente, sarà incaricato di elaborare e monitorare l'andamento di proposte progettuali e operative nello spirito del presente protocollo.

Le Parti si impegnano a tutelare e promuovere l'iniziativa verso i propri iscritti/e, Enti, Istituzioni e Società Civile.

In particolare, i loghi degli ORDINI e quello dell'ENPAP potranno essere utilizzati congiuntamente nell'ambito delle attività oggetto del presente protocollo.

#### **ART. 4**

I costi relativi alle spese per gli spostamenti derivanti dall'esecuzione del presente Protocollo sono in carico dei singoli Enti.

Le iniziative a titolo oneroso originate all'interno del presente protocollo saranno sottoposte dal Comitato di Coordinamento, mediante i Presidenti, all'approvazione di ciascuna delle Parti coinvolte e per la propria quota, secondo le procedure regolamentari interne. Pertanto, ognuno dei soggetti firmatari procederà a sostenere gli oneri strumentali, operativi e/o economici delle attività di propria pertinenza

In ogni caso Il Comitato di Coordinamento non può costituire oneri e obbligazioni di natura economica in modo autonomo a carico delle Parti.

#### **ART. 5**

1. Il trattamento dei dati personali correlato al presente Protocollo sarà effettuato dalle Parti in qualità di Titolari, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 4 del Regolamento.

2. Le Parti si impegnano:

- a. a trattare i dati personali relativi al presente Protocollo secondo i principi di liceità, necessità, correttezza, pertinenza e non eccedenza, esclusivamente per le finalità del presente Protocollo e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali di cui all'articolo 5 del Regolamento e all'articolo 2-ter del Codice;
- b. a non comunicare i dati personali a soggetti terzi, se non ai fini dell'esecuzione del presente Protocollo nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali, ovvero per adempiere ad un ordine dell'Autorità giudiziaria;
- c. ad adottare le adeguate misure tecniche ed organizzative richieste dall'articolo 32 del Regolamento, necessarie a garantire la correttezza e sicurezza del trattamento dei dati personali, nonché la conformità di esso agli obblighi di legge;

3. Le Parti provvedono, per il tramite dei rispettivi rappresentanti, ciascuna per la propria parte, a fornire al rappresentante dell'altro contraente l'informativa di cui all'articolo 13 del Regolamento.

4. I dati personali necessari per la stipulazione e l'esecuzione del presente Protocollo verranno trattati esclusivamente ai fini della conclusione e dell'esecuzione del presente atto, nonché per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione dello stesso e degli obblighi legali e fiscali ad esso correlati, in ottemperanza agli obblighi di legge.

5. L'Ordine potrà procedere alla diffusione delle informazioni di cui al presente Protocollo tramite il sito internet istituzionale, in ottemperanza degli obblighi espressamente previsti dalla legge.

6. I dati potranno essere comunicati ai soggetti designati dai Titolari in qualità di Responsabili ovvero alle persone autorizzate al trattamento dei dati personali che operano sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile.

7. Il Responsabile della protezione dei dati personali conferiti per la gestione e l'esecuzione del presente protocollo sono:

per l'Ordine degli Psicologi dell'Emilia-Romagna è l'avv. Margherita Patrignani  
info@studiolegalepatrignani.it

## **ART.6**

### ***Tutela della riservatezza***

1. Le Parti hanno l'obbligo di garantire la massima riservatezza e segretezza dei dati e delle informazioni, di cui verranno in possesso, o comunque a conoscenza, in ragione dell'esecuzione del presente Protocollo.
2. I dati e le informazioni di cui al comma 1 non potranno essere divulgati in alcun modo e non potranno essere oggetto di utilizzazione, se non per finalità strettamente connesse all'esecuzione del protocollo medesimo e con modalità che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno alle Parti.
3. Le informazioni e i dati non potranno essere copiati o riprodotti - in tutto o in parte - se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività specificate nel presente Protocollo.
4. Le Parti sono inoltre responsabili dell'osservanza degli obblighi di riservatezza e segretezza di cui a precedenti commi da parte dei propri dipendenti e/o consulenti di cui dovessero avvalersi.

## **ART.7**

Il presente protocollo avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione e avrà la durata di due anni, rinnovabile automaticamente per una volta. Poi dovrà essere nuovamente stipulato.

## **ART.8**

Le Parti possono recedere dal presente Protocollo in ogni tempo, mediante comunicazione da trasmettere con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo PEC, con preavviso di almeno 30 giorni.

Per le comunicazioni effettuate a **mediante posta elettronica certificata, dovranno essere utilizzati i seguenti indirizzi:**

per l'Ordine degli Psicologi dell'Emilia Romagna in.psico.er@pec.ordpsicologier.it

per l'Enpap.....

In caso di recesso, gli impegni in corso di esecuzione dovranno essere comunque portati a compimento, salvo diverso accordo scritto tra le Parti.

## **Art.9**

Il presente accordo è sottoscritto dalle parti con firma digitale secondo la normativa vigente.

Letto, approvato e sottoscritto.

....., lì .....